

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PONTICINIAMOCI



In data 16.03.2011 alle ore 18.00 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in Ponticino, Via della casaccia n. 17, si sono riuniti i Signori:

Bindi Gabriele, Camaiani Alessandra, Casucci Nicola, Dringoli Andrea, Lazzerini Corrado, Rossi David, Severi Giacomo, Trungadi Fabiana, Vannelli Oscar Ivan.

per costituire un' associazione culturale ricreativa non a fini di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Vannelli Oscar Ivan

il quale accettando l'incarico, nomina quale segretario il Sig. Bindi Gabriele

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione culturale ricreativa non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani ed i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" poste alla base delle esigenze associative.

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto, (che si riporta in calce al presente atto), che dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'associazione ad aderire all'Associazione Nazionale ARCI, e dà lettura dello Statuto Nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'associazione, e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui l'associazione è parte attiva.

I soci prendono conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'Associazione Nazionale ARCI, di adottarne lo Statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'associazione)

L'assemblea delibera quindi che la costituita associazione venga denominato ASSOCIAZIONE PONTICINIAMOCI che la sua sede legale sia posta in Ponticino, Via della Casaccia n. 17 Su proposta dell'assemblea viene nominato Presidente della costituita Associazione il Sig. Bindi Gabriele, Vice Presidente il Sig. Vannelli Oscar Ivan e il Sig. Casucci Nicola e gli altri soci fondatori membri del Consiglio Direttivo.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detta Associazione, libero a tutti i cittadini a norma di statuto, salvo ratifica del consiglio, e fissa la durata degli Organi direttivi provvisori nominati in anni uno, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.

Null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 20:13

Il Segretario

Giulio Bindi

Il Presidente

Vannelli Oscar Ivan

i presenti:

VANNELLI OSCAR IVAN	MESSICO	18.07.1987	Via Impiano 31	VNNSRV87L18Z514G	<i>Vannelli Oscar Ivan</i>
BINDI GABRIELE	AREZZO	28.06.1987	Via F.lli Rosselli 1	BNDGRL87I128A390W	<i>Giulio Bindi</i>
GIACOMO SEVERI	MONTEVARCHI	24.09.1987	Lg. xx settembre 10	SVRGCM87P24F656O	<i>Giacomo Severi</i>
CASUCCI NICOLA	MONTEVARCHI	26.12.1987	Via Cavi 7/4	CSCNCL87T26F656Y	<i>Nicola Casucci</i>
TRUNGADI FABIANA	MONTEVARCHI	19.10.1987	Via Sacco e Vanzetti 14	TRNFBN87R59F656N	<i>Fabiana Trungadi</i>
ROSSI DAVID	AREZZO	17.11.1986	Via Cavi 18	RSSVDV86S17A390W	<i>David Rossi</i>
CAMAIANI ALESSANDRA	MONTEVARCHI	23.09.88	Via Vecchia Romana 2	CMNLSN88P63F656N	<i>Alessandra Camaiani</i>
LAZZERINI CORRADO	AREZZO	12/10/1988	VIA S. MARTINO 5	LZZCRD88R17A390T	<i>Corrado Lazzerini</i>
DRINGOLI ANDREA	AREZZO	12/02/1987	VIA MONTE CETONA 29	DRNDRS87B12A390A	<i>Andrea Dringoli</i>

(CIVITELLA IN VAL DI CHIANA)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 1 APR 2011
N. 3140 Vol. 32 Serie 3
Percepti Euro 16,300



IL DIRETTORE DEL TRIBUNALE

STATUTO ASSOCIAZIONE PONTICINIAMOCI



Costituzione e Scopi

Art. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana ed in base agli art. 396 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione non riconosciuta con sede nel Comune di Laterina, via Casaccia che assume la denominazione di "Associazione Ponticiniamoci"

Art.2

L'Associazione Ponticiniamoci è un centro permanente di vita associativa a carattere esclusivamente volontario, democratico unitario e antifascista.

Non persegue finalità di lucro. In base al decreto legislativo n. 460/97.

Aderisce ad Arci Nuova Associazione, il cui carattere assistenziale è riconosciuto con D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000 A, di cui condivide finalità e programma, adottandone la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando, però, autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3

E' compito dell'associazione:

promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci ed a una più completa formazione umana e sociale.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'associazione.

Per tali scopi l'associazione potrà:

- avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite,
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'associazione ed a favorire il suo sviluppo,
- dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali,
- organizzare servizi rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza dei soci, compresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore dei soci,
- organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto
- utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statuari sopra previsti.

I Soci

Art.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini che condividono il presente statuto.

Art.5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione (facoltativa); dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.6

La presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito dell'associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo dell'associazione.

Art.7

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

E' ammessa la frequenza di soci di altre associazioni federate ARCI purché in possesso della tessera associativa.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organismi dirigenti (potendo anche essere eletti), per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

Art.8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti, comprese eventuali integrazioni di cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie e volontarie. Tale contributo rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali,
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo,
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Patrimonio sociale

Art.10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione,
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi,
- dal fondo di riserva.

Art.11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Bilancio

Art.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Art.13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva,
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature, nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci.

Assemblee

Art.14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio prima della riunione, ovvero con annuncio scritto affisso nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della medesima.

Art.15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:

- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni,
- approva il bilancio,
- procede alla nomina delle cariche sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 e 22,
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell'art. 13 del presente statuto,
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale

Art.16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario,
- ogniqualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale,
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art.18 . La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e di tutti i membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art.19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art.20

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa o dal presidente dell'associazione stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Consiglio Direttivo

Art.21

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, Il VicePresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.23

Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a quattro riunioni consecutive decade. Decade altresì il consigliere che presenta sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.24

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
- redigere i bilanci,
- compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea,
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l'acquisto e l'alienazione dei beni immobiliari, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati,
- formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea,
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci,
- nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art.25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni. Tutti i membri del consiglio direttivo si impegnano ad essere solidali con la figura del Presidente per qualunque controversia.

Collegio dei Garanti e dei Sindaci revisori

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri o Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo (Associazione), sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 27

Il collegio dei Sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo (Associazione).

Relaziona al Consiglio Direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 28

I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento dell'associazione

Art.30

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art. 18. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano sullo scioglimento. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto e, comunque, per opere di utilità sociale. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.31

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni delle leggi vigenti.

